

FAQ DIAGNOSI ENERGETICA ASSEVERATA

D: in cosa consiste la Diagnosi Energetica “asseverata” prevista quale documento obbligatorio dal punto 10 del bando?

R: la Diagnosi Energetica deve essere redatta secondo le normative tecniche previste dal punto 6, comma 2 del bando (CEI UNI EN 16247-1, 16247-2, 16247-3). Il tecnico incaricato di redigere la Diagnosi Energetica deve inoltre asseverarne la veridicità dei contenuti e la correttezza/professionalità dimostrata nell’adempiere al compito. Il tecnico deve quindi assumersi la responsabilità, confermandone la certezza dei contenuti e attestandone la veridicità, con apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, riportiamo di seguito un esempio di dichiarazione di asseverazione:

ASSEVERAZIONE TECNICA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in _____, codice fiscale _____, in qualità di TECNICO INCARICATO della DIAGNOSI ENERGETICA relativa a _____,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/2000; sotto la propria responsabilità

ASSEVERA

la veridicità dei dati sopra riportati e la conformità del documento alla normativa di riferimento (*norme CEI UNI EN 16247-1, CEI UNI EN 16247-2, CEI UNI EN 16247-3, ...*).

TIMBRO E FIRMA